



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 21 DEL 16-04-2019

N. GENERALE 36 DEL 16-04-2019

Oggetto:	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SEGNALETICA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LUNGOMARE GARIBALDI (ZONA VACCARELLA) PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEI CUNETTONI DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE METEORICHE ESISTENTI.
----------	--

PREMESSO che, con nota prot. 26639 del 16/4/2019 da parte del Geom. Stefano La Malfa del 4° Settore Ambiente e Territorio è stata richiesta l'emissione di Ordinanza Dirigenziale per la modifica della segnaletica e della circolazione stradale sulla via Lungomare Garibaldi (zona Vaccarella), per lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino dei cunettoni di deflusso acque bianche meteoriche esistenti in località Vaccarella;

CONSIDERATO che ai fini della sicurezza stradale e pedonale e della pubblica incolumità si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della segnaletica e della circolazione stradale;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento de quo del Corpo Polizia Locale;

VISTO l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per quanto in premessa:

1. dalle ore 07,00 del giorno 17 alle ore 18,00 del giorno 20 Aprile 2019:

- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Lungomare Garibaldi (lato mare) nel tratto compreso tra il civico 185 e il civico n. 301;
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Lungomare Garibaldi (lato monte) nel tratto compreso tra il civico 201 e il civico n. 289;
- L'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra la Chiesa S. Maria Maggiore e la via Mezzaluna con direzione di marcia Sud-Nord, nella parte di carreggiata inclusa tra la mezzeria e il marciapiede lato mare e contestualmente l'istituzione del senso unico di marcia nell'altra parte della carreggiata inclusa tra la mezzeria e il marciapiede lato monte;
- L'istituzione del divieto di accesso sulla via Lungomare Garibaldi con direzione di marcia Nord-Sud, nel tratto compreso tra la via Mezzaluna e la Chiesa S. Maria Maggiore, e l'obbligo di svolta a destra verso via Mezzaluna;
- L'istituzione del divieto di accesso sulla via Lungomare Garibaldi con direzione di marcia Nord-Sud, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., nel tratto compreso tra l'intersezione della via A. Moro con Salita Cappuccini e la via C. Colombo.

2. dalle ore 07,00 del giorno 23 alle ore 18,00 del giorno 24 Aprile 2019:

- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Lungomare Garibaldi (lato mare) nel tratto compreso tra il civico 185 e il civico n. 301;
- L'istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede (lato mare) nel tratto compreso tra il Porticciolo S. Maria Maggiore e via Mezzaluna;

DISPONE

Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D. Lgs. 285/92, di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura della ditta richiedente, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura del 4° Settore Ambiente e Territorio; apposizione della segnaletica di divieto di transito almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;

3. nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.
4. In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

AVVERTE

Che la presente non assorbe autorizzazione e concessioni amministrative, previste dalle vigenti normative;

E' ammesso ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di emanazione del presente atto.

Al responsabile del procedimento de quo è demandata :

- la pubblicazione della presente Ordinanza online sul sito del Comune di Milazzo nella sezione atti amministrativi e la verifica di avvenuta pubblicazione;
- La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
- La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 4° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ai VV.FF, alla Capitaneria di Porto di Milazzo, al servizio di Trasporto Pubblico e al servizio 118;

Il Responsabile del Procedimento

Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)